

**Domanda per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato**

Alla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

T.A.R. Campania - sede di Napoli

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via/piazza  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_ PEC  
(eventuale) \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il ricorso R.G. n. \_\_\_\_\_ (da indicare se già pendente).

A tal fine, consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione qualora, in sede di controllo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

**DICHIARA**

1. che sussistono le condizioni di reddito previste per l'ammissione, determinato secondo le modalità previste nell'art.76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
2. che il proprio reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito\*, tenendo conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva per l'anno \_\_\_\_\_ ammonta a euro \_\_\_\_\_;
3. che, al fine di determinare il reddito complessivo valutabile\*, coniuge e familiari conviventi sono:

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Grado di parentela	Reddito

e che, pertanto, ai fini della presente istanza, il reddito complessivo valutabile\* e comprensivo di quello del dichiarante, ammonta a € \_\_\_\_\_;

4. di essere cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea e:
- di non avere prodotto redditi all'estero, come da allegata certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto dichiarato;
- di avere prodotto redditi all'estero nell'anno \_\_\_\_\_ nella misura di € \_\_\_\_\_, come da allegata certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto dichiarato;
5. che, ai sensi dell'art. 76, co. 4 bis D.P.R. 115/2002, non ha conseguito, alla data odierna, alcuna condanna con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., all'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art.80) e all'art. 74, comma 1, del D.P.R. n.309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
6. Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 125 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 79, co. 1, lett. D) del medesimo decreto, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, fino a che il processo non sia definito.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.P.R. 30 settembre 2002, n. 115:
- allega copia del ricorso notificato o in corso di notifica/una memoria contenente la sintetica enunciazione dei motivi di impugnazione (cancellare la parte che non interessa);
- espone gli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che intende far valere:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
8. Il/La sottoscritto/a nomina difensore l'avv. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_ e, ai fini della presente istanza, elegge domicilio presso lo studio del difensore indicato, autorizzando ad effettuare tutte le comunicazioni di legge nel domicilio del difensore stesso.

Allega all'istanza:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000);
- fotocopia del codice fiscale dell'istante, del coniuge e dei familiari conviventi;
- copia del provvedimento impugnato o da impugnare;
- copia del ricorso notificato o in corso di notifica o, in mancanza, una memoria contenente la sintetica enunciazione dei motivi di impugnazione (art.122 D.P.R. n.115/2002);
- in caso di ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, copia dell'eventuale diffida;
- documentazione comprovante la propria situazione di reddito e quella della anzidetta famiglia anagrafica (art.76, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. n.115/2002);
- per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità Consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione (art.79, comma 2, D.P.R. n.115/2002);

Napoli, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Per autentica \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento UE 2016/679, dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso la sede di Napoli del T.A.R. Campania, per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al medesimo procedimento per svolgere le attività istituzionali previste. Consapevole che alla mancata indicazione dei dati personali richiesti consegue l'impossibilità di accogliere la presente istanza, si autorizza al trattamento dei dati personali forniti.

Napoli, \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

\* Il reddito da dichiarare deve essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e va sempre indicato, anche se pari a zero. L'attestazione ISEE non è da sola sufficiente a comprovare i redditi complessivi dell'istante e, il mero richiamo del documento ISEE, eventualmente allegato, comporterà l'inammissibilità della domanda per carenza di contenuto necessario.

## MODULO DI DOMANDA ESTRATTO DALLA CARTA SERVIZI 2024

La carta servizi completa è disponibile al link:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-campania-napoli>

### PARTE SETTIMA: IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

#### *La disciplina normativa*

L'art. 24, co. 3 della Costituzione dispone che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

In attuazione del dettato costituzionale, dall'art. 74 all'art. 141 del [D.P.R. 115 del 20 maggio 2002](#) (ad esclusione del Titolo III, recante disposizione particolari da applicarsi nel processo penale), è disciplinato l'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.

#### *Condizioni per l'ammissione*

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 12.838,01**<sup>1</sup>, tenendo conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Tale importo è aggiornato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' disposta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito previsti, nei casi in cui l'istante ricada nelle ipotesi previste all'art.76, co. 4 ter e co. 4 quater, del D.P.R. 115/2002. Il reddito imponibile si ritiene comunque sempre superiore a detti limiti, nei casi di cui all'art. 76, co. 4 bis, del D.P.R. 115/2002. Se l'istante convive con il coniuge o con altri familiari, per la determinazione dei limiti di reddito si tiene conto della somma dei redditi prodotti da ciascun componente della famiglia nel medesimo periodo di imposta. Si tiene conto del solo reddito personale dell'istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

#### *L'istanza per l'ammissione*

L'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del processo.

L'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da compilare secondo il modello predisposto dall'Ufficio, deve essere depositata in formato digitale attraverso il PAT, utilizzando il modulo "*Deposito Istanza Ante Causam*". Redatta in carta semplice, a pena di inammissibilità:

- deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o con le modalità di cui all'art. 38, co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

---

<sup>1</sup> Importo aggiornato al D.M. 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. n.130 del 6 giugno 2023.

- deve indicare il processo cui si riferisce, se già pendente;
- deve contenere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato (ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. 115/2002;
- deve contenere l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- deve contenere le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (anche per mezzo del deposito di una copia del ricorso).

All'istanza devono essere allegati anche i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità dell'istante;
- copia del codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- copia del provvedimento impugnato o da impugnare;
- copia del ricorso notificato o in corso di notifica, o, in mancanza, una memoria contenente una sintetica enunciazione dei motivi di impugnazione (ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. 115/2002);
- documentazione comprovante la situazione di reddito dell'istante, quella di ciascun componente del nucleo familiare con lui conviventi e quella complessiva del nucleo familiare;
- certificato del casellario giudiziale dell'istante;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con riferimento ai redditi prodotti all'estero, una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato (anche qualora si dichiarasse l'assenza di produzione di reddito all'estero);
- qualora il ricorso avesse ad oggetto il silenzio dell'Amministrazione, copia dell'eventuale diffida.

Qualora la commissione, competente a provvedere in via anticipata e provvisoria, lo richieda, gli interessati sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa dichiarato.

### ***La Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato***

Presso la sede di Napoli del T.A.R. Campania, per effetto dell'art.14 dell'Allegato 2 del D.lgs. 104/2010, la Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è stata rinnovata con D.P. n. 2/2024. Composta da due magistrati, un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine di Napoli e un funzionario del Tribunale (nelle funzioni di segretario della commissione), si riunisce periodicamente per l'esame delle istanze pervenute e, con decorrenza 30 gennaio 2023, è articolata in due Collegi, così composti:

I<sup>A</sup> COLLEGIO

- Presidente dr. Alessandro Tomassetti;
- Componente dr.ssa Rita Luce;
- Componente avv. Gianfranco D'Angelo;

II<sup>A</sup> COLLEGIO

- Presidente dr. Paolo Severini;
- Componente dr.ssa Daria Valletta
- Componente avv. Alessandro Barbieri

Il dott. Ennio Buonocore (e.buonocore@giustizia-amministrativa.it) e la dr.ssa Maria Ersilia Castiello (me.castiello@giustizia-amministrativa.it), funzionari in servizio presso il Tribunale, svolgono rispettivamente le funzioni di segretario e di segretario supplente.

La Commissione ha competenza a decidere sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria poiché spetta al Collegio della sezione competente a decidere sul ricorso, all'esito della trattazione in udienza, l'ammissione definitiva (qualora persistano i requisiti prescritti dalla norma) e la liquidazione delle somme alla parte istante.

La Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma, all'esito della seduta può:

- accogliere l'istanza e ammettere, in via anticipata e provvisoria, l'istante al patrocinio a spese dello Stato;
- disporre incompetenti istruttori;
- rigettare l'istanza;
- dichiarare inammissibile l'istanza.

Qualora l'istanza per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato fosse rigettata o dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 126 del D.P.R. 115/2002, "...può essere proposta al magistrato competente per il giudizio...".

In questo caso, la parte interessata dovrà depositare nuova istanza in opposizione al decreto adottato dalla *Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato* nel fascicolo del ricorso pendente, nelle forme e nei modi indicati nelle norme che regolano e disciplinano il deposito di atti e documenti per il processo amministrativo telematico.

### ***L'istanza di liquidazione delle competenze***

I provvedimenti adottati dalla *Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato* che accolgono le istanze, hanno carattere provvisorio.

Il Collegio della competente sezione giurisdizionale, all'esito della trattazione del ricorso in udienza, conferma o rigetta in via definitiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte.

Successivamente all'ammissione provvisoria il procuratore della parte istante può presentare istanza di liquidazione della parcella e delle spese, anche in relazione ad una singola fase del giudizio, che saranno successivamente liquidate dal Collegio con decreto collegiale.

Previo invio della fattura elettronica, il competente Ufficio del Tribunale provvederà poi a liquidare l'importo determinato.